

Proc. n. 403/2020 V.G. Sovraindebitamento
n. 7/2020 Reg. Sovr.

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice delegato

vista la proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 7 ss. Legge n. 3/2012 formulata da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

- letta la relazione del dott. Michele Tarquinio, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa della positiva attestazione sulla completezza della documentazione e dell'attestazione di fattibilità del piano;

- richiamato il proprio decreto del 9/4/2021 con il quale, ritenuta la propria competenza e la non assoggettabilità a procedure concorsuali dei ricorrenti, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 9, 6 co.2 lett A), 7 e 8, L. n. 3/2012 (come da ultimo modificata da D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche da L. n. 176/2020), è stata fissata l'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012;

- considerato, in particolare, che l'accordo proposto rispetta il disposto dell'art. 7 primo comma L. 3/2012 per il quale è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Rilevato, invero: che i ricorrenti hanno prodotto perizia giurata di stima degli immobili sui quali grava l'ipoteca (v. perizia di stima a firma dell'ing. Paolo Lacci) che vede attribuito agli immobili il complessivo valore di € 74.141,02; che tale valore è stato fatto proprio dall'OCC; che per il creditore ipotecario è prevista la soddisfazione in detta esatta misura di € 74.141,20 (oltre interessi);



- rilevato che la proposta definitiva dell'accordo prevede:

* il pagamento integrale, in prededuzione, del compenso all'O.C.C. e del compenso dell'avv. Stefania Civitavecchia;

* il pagamento nella misura di € 74.141,20 oltre interessi al tasso dell'1,50% del creditore privilegiato Banca Intesa San Paolo s.p.a.;

* il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 40%;

* l'esecuzione del piano nel termine di 18 anni dal decreto di omologazione, specificatamente di 7,8 anni per il pagamento dei chirografari, e sino al 18° anno per l'estinzione del mutuo ipotecario), come da PROSPETTO ANALITICO predisposto dall'OCC alle pagine da 14 a 20 della relazione datata 12/2/2020 e nella *"Relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, l. n. 3/2021"* del 25/5/2021;

- questo il prospetto di sintesi:

- 1) Compenso Professionista OCC ed altre prestazioni professionali: al 100% i compensi del professionista OCC (pari ad € 6.005,28) e dell'avv. Stefania Civitavecchia (€ 1.200,00), da versarsi in numero di 10 rate mensili dell'importo complessivo di € 720,52;
- 2) Pagamento nella misura di € 74.141,20 del credito residuo Mutuo ipotecario **"Banca Intesa San Paolo**, ex Banca Apulia Spa, mediante rateizzo in 18 anni (216 rate,) in rispetto della scadenza naturale del contratto di Mutuo, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,50% con rate costanti mensili di € 391,88 (così complessivi € 84.646,14, come da prospetto predisposto dall'OCC - Allegato 26 alla relazione a sua firma);
- 3) Pagamento nella misura del 40% del residuo credito vantato dalla Società Finanziaria **Consumit Spa (IFIS NPL)** pari ad € 3.678,74 ($9.196,85 * 40\% = 3.678,74$) mediante rateizzo in 60 rate mensili di € 61,31;
- 4) Pagamento nella misura del 40% del residuo credito vantato dalla Società Finanziaria **Compass Spa** pari ad € 9.641,38 ($24.103,46 * 40\% = 9.641,38$) mediante rateizzo in 84 rate mensili di € 114,78;
- 5) Pagamento nella misura del 40% del residuo affidamento **Intesa San Paolo** di € 1.702,71 ($4.256,78 * 40\% = 1.702,71$) mediante rateizzo in 48 rate mensili di € 35,47;
- 6) Pagamento nella misura del 40% dei **Tributi Comunali** di € 618,40 ($1.546,00 * 40\% = 618,40$) da pagarsi in numero sei rate di € 103,06;

7) Pagamento nella misura del 40% dei **Bolli Auto** di € 285,38 ($713,46 * 40\% = 285,38$) da pagarsi in numero di 6 rate di € 47,56;

8) Pagamento nella misura del 40% del residuo finanziamento **Compass** numero [REDACTED] di € 108,75 ($271,88 * 40\% = 108,75$) da pagarsi in un'unica soluzione.

- rilevato che al soddisfacimento dei creditori il ricorrente destina una parte del proprio reddito da lavoro (pari ad € 1.550,00 circa mensili), nella misura di € 754,06 mensili che con il decorso degli anni si riduce sino ad € 391,88 mensili;

- visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 9/4/2021, con il quale è stata fissata per il giorno 3/6/2021 l'udienza ex art. 10, comma 1, con onere all'OCC di comunicare ai creditori la proposta ed il decreto, udienza rinviata al 10/6/2021 (onde consentire il pieno decorso e quindi il rispetto del termine di cui all'art. 12 comma 1 L n. 3/2012);

- verificata la comunicazione ai creditori della proposta e del piano, nel rispetto del termine di 30 giorni prima l'udienza;

- verificata la comunicazione ai creditori da parte dell'OCC della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art 11 comma 2, L. 3/2012, con testo dell'accordo allegato;

- considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 135.731,54 e che ai fini del raggiungimento dell'accordo è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti ai sensi dell'art. 11 , comma 2, L. n. 3/2012;

- rilevato che nei termini assegnati non sono pervenute all'OCC dichiarazioni negative di voto, onde i consensi complessivamente conseguiti, tutti taciti, ammontano al 100% dei crediti;

- considerato che, alla luce della percentuale dei consensi, l'accordo deve ritenersi raggiunto;

- considerato che l'O.C.C. ha eseguito la comunicazione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 L. 3/2012, accompagnata dal testo dell'accordo;

- considerato che nel termine di cui all'art. 12 comma 1 L n. 3/2012 la Compass Banca s.p.a. ha formulato contestazioni eccependo l'inammissibilità dell'accordo per violazione dell'art. 8 comma 4 L n. 3/2012, e assumendo la non omologabilità dell'accordo per assenza di convenienza per essa Compass Banca s.p.a.;

- ritenuto che le contestazioni sollevate dalla Compass Banca s.p.a. vadano disattese e superate considerando:



* quanto alla doglianza relativa alla dilazione prevista per la soddisfazione del creditore ipotecario che non v'è legittimazione attiva della compassione a sollevarla, non essendo la Compass Banca s.p.a. la titolare del credito ipotecario in questione;

* quanto alla doglianza relativa alla non convenienza dell'accordo alla luce della falcidia del 60% del credito unita alla lunga dilazione, va osservato: a) che la Compass Banca s.p.a. non ha espresso tempestivo voto contrario all'accordo; b) che, avuto riguardo al patrimonio disponibile in capo ai debitori, la misura di soddisfazione prevista per i creditori chirografari, tra essi la Compass Banca S.p.A., appare più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, ove si consideri che il ricavato degli immobili in proprietà ai debitori andrebbe a soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario e verosimilmente neppure per l'intera entità del credito dello stesso, così che l'unico bene sul quale potrebbero soddisfarsi tutti gli altri creditori chirografari (nonché l'ipotecario per la quota eventualmente rimasta insoddisfatta) rimane esclusivamente il reddito da lavoro di [REDACTED], che quest'ultimo, con l'accordo proposto, sta destinando alla soddisfazione dei creditori chirografari in misura per i primi sei mesi del piano (dopo i prededucibili) in misura superiore a quella pignorabile ed per il periodo successivo in misura prossima a quella pignorabile;

- considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative ed ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, condivise da questo decidente e da intendersi qui richiamate;

- considerato, dunque, che la proposta di accordo soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/12, e che il piano è stato approvato con una percentuale di consensi superiore a quella minima prevista dalla legge, onde ricorrono i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in oggetto;

visti gli artt. 12 e 13 L. n. 372012;

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED] e [REDACTED],

DISPONE

che i ricorrenti provvedano all'effettuazione dei pagamenti secondo le modalità e nei termini previsti nell'accordo, con l'avvertimento che in caso di mancata osservanza dello stesso ciascun creditore sarà legittimato a richiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 14, comma 2 L. n. 3/2012;



DISPONE

che l'O.C.C. dott. Michele Tarquinio provveda a vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e provvedendo, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. n. 3/2012, a risolvere le eventuali difficoltà che dovessero insorgere;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Foggia, a cura della Cancelleria.

Si comunichi ai ricorrenti ed all'O.C.C. dott. Michele Tarquinio.

Foggia, 04/03/2022.

Il Giudice delegato
(*dott.ssa Caterina Lazzara*)

